



COMUNE DI RIPE SAN GINESIO

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Vittorio Emanuele II, 8 – 62020 RIPE SAN GINESIO
Tel. e Fax: +39 0733 500102 – 500374

comune@ripesanginesio.sinp.net

www.ripesanginesio.sinp.net

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE



ORDINANZA N. 29/2013

IL SINDACO

CONSIDERATO che lungo la strada comunale denominata "Vinciguerra" all' altezza del Km. 1,200 direzione Macchie-San Lorenzo, a causa delle copiose piogge che hanno imperversato sul territorio Comunale nei primi giorni di dicembre 2013, si è verificato un movimento franoso, con ostruzione della sede stradale;

CONSIDERATO che per la messa in sicurezza del tratto stradale sono necessari lavori di consolidamento del versante interessato dalla frana;

VISTI gli art. 5-6-7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16.12.92 n. 495;

VISTO Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs del 18/08/2000, n°267;

ORDINA

è vietata la circolazione pedonale e di tutti gli autoveicoli nella strada comunale denominata Vinciguerra all'altezza della zona interessata dal movimento franoso dal 13 dicembre 2013 sino alla messa in sicurezza della strada.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente ordinanza.

- 1) che La riapertura della strada, sarà comunicata tramite apposita Ordinanza Sindacale.
- 2) che l'Ufficio di Polizia Municipale di Ripe San Ginesio, con l'ausilio del personale operaio è incaricato della vigilanza sulla compiuta osservanza della presente ordinanza, nonché della predisposizione delle opportune segnalazioni ed indicazioni stradali..
- 3) che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 7/8/1990, n. 241, si avverte che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni con le formalità stabilite dall'art. 74 del regolamento di esecuzione del C.D.S. nonché ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, nei tempi e modi previsti dall'art. 2 della legge 6/12/1971, n. 1034 o in alternativa, entro 120 giorni, con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- 4) Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 5) Di pubblicare la presente ordinanza all' Albo del Comune, sul sito internet del Comune di Ripe San Ginesio e con tutti i mezzi di comunicazione possibile.

Ripe San Ginesio, li 13.12.2013.

IL SINDACO

Paolo Teodori

Paolo Teodori

